

BGer 9C 151/2011 vom 27. Januar 2012

Bundesgericht, 2012-01-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_151_2011

FR: TF 9C 151/2011 du 27 janvier 2012

IT: TF 9C 151/2011 del 27 gennaio 2012

Regeste

Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen

E. 1

Oggetto del contendere è la decisione con la quale l'UAI, prima, e il Tribunale cantonale, dopo, hanno soppresso, in via di revisione, il diritto alla rendita intera d'invalidità, sostituendola con un quarto di rendita.

E. 2.1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto conformemente agli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall' art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento delle decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

E. 2.2

Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

E. 3

Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già correttamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA ; art. 88a e 88bis OAI ; sui termini temporali di confronto v. pure DTF 133 V 108) nonché i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti).

E. 4

Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale soltanto alle severe condizioni più sopra esposte (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). Lo stesso vale anche per la valutazione medica delle risorse psichiche residue di una persona assicurata. In una procedura di revisione rappresenta ugualmente una questione di fatto la problematica a sapere se la (in)capacità lavorativa si sia modificata in maniera determinante in un dato periodo (sentenze 9C_413/2008 del 14 novembre 2008 consid. 1.3, 9C_270/2008 del 12 agosto 2008 consid. 2.2 e I 865/06 del 12 ottobre 2007 consid. 4 con riferimenti).

E. 5

Nel caso di specie occorre verificare se il giudice di prime cure poteva sostenibilmente ritenere che le circostanze di fatto determinanti per il diritto alla rendita fossero (sensibilmente) migliorate nell'intervallo di tempo che va dall'11 dicembre 2002 (data della decisione di assegnazione della rendita intera) al 10 giugno 2010 (data della decisione di revisione) e giustificassero la riduzione della rendita da intera a un quarto.

E. 5.1

La Corte cantonale ha accertato che nel suo referto del 28 luglio 2009 la dott.ssa U._____ aveva chiaramente rilevato un miglioramento rispetto alla situazione esistente nel 2002 (cfr. sopra, Fatti Aa). Posta la diagnosi di "sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD 10 F 33.1)" e di "disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD 10 F 60.30)", la psichiatra del Centro Y._____ aveva infatti attestato una capacità lavorativa "ridotta in misura del 50% (rendimento ridotto)" da ottobre 2008, raccomandando inoltre una presa a carico psichiatrica adeguata, monitorata da uno specialista (e non del medico di famiglia) e orientata verso una terapia medicamentosa. Dal profilo pneumologico, il dott. A._____ aveva da parte sua evidenziato che la componente asmatica risultava ben controllata, mentre quella ansiosa cronica costituiva il principale fattore eziologico dei disturbi respiratori. Detto specialista concludeva per una piena capacità di svolgere un'attività lavorativa di tipo sedentario o comunque di tipo leggero, a condizione che l'importante stato ansioso venisse meglio controllato con un

trattamento specifico.

E. 5.2

Nel ricorso non viene fatto valere nulla che faccia concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l' art. 95 lett. a LTF , e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l' art. 105 cpv. 2 LTF . In contrasto con quanto prescritto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorrente non si confronta adeguatamente con la pronuncia impugnata, ma si limita alla critica, meramente appellatoria, del referto dello pneumologo dott. A._____, contrapponendolo alle valutazioni dello psichiatra dott. D._____, e del dott. T._____, medici curanti dell'assicurato, ed evidenziando una carenza istruttoria perché a suo dire l'aspetto psicologico/psichiatrico sarebbe stato completamente negletto. In questo modo, egli sembra però non tenere conto che le ripercussioni invalidanti dei disturbi psichiatrici non potevano essere accertate dal dott. C._____, non essendo egli specialista della materia in parola, ed erano comunque già state attentamente esaminate dalla dott.ssa U._____ nemmeno tre mesi prima, oltre ad essere state valutate nel loro complesso ancora in seguito dal Centro Y._____ (sui compiti e il valore probatorio attribuiti ai rapporti interni del Centro Y._____ cfr. art. 59 LAI e art. 49 OAI , nonché SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]). In particolare, l'insorgente non spiega perché e in quale misura il referto del dott. A._____, che ha attestato una capacità lavorativa completa in attività generiche di tipo leggero, renderebbe manifestamente inesatto l'apprezzamento del Tribunale cantonale. Egli sembra dimenticare che il dott. C._____ si è solo limitato ad individuare nella componente ansiosa cronica l'origine (eziologia) dei disturbi respiratori, senza con ciò giustamente esprimersi sulla ulteriore questione - demandata agli esperti psichiatrici - delle ripercussioni invalidanti di tale componente e senza dunque travalicare il proprio campo di competenze. Quanto all'importanza di "una rivalutazione della terapia in questo campo (psichiatrico, ndr) al fine di meglio controllare lo stato ansioso-depressivo", il suggerimento non inficia di certo le conclusioni degli esperti intervenuti né per l'aspetto pneumologico né per quello psichiatrico, coincidendo esso anzi con le raccomandazioni poste anche dalla specialista psichiatra, con le cui conclusioni, decisive in quest'ambito, il ricorrente invece non si confronta. Il fatto inoltre che per entrambi i medici curanti lo stato di salute del ricorrente tenderebbe al peggioramento non costituisce ancora un fattore peggiorativo per l'attuale grado di invalidità, fermo restando comunque che l'esistenza di fattori estrinseci (ad. esempio: la scarsa propensione alla riqualifica dimostrata già agli inizi della richiesta di prestazioni AI), che potrebbero impedire la ripresa di un'attività lavorativa adeguata e compatibile allo stato valetudinario dell'interessato, non può andare a scapito dell'AI.

E. 5.3

Già solo per quanto precede, l'istanza giudiziaria cantonale non ha leso alcuna norma di diritto federale, né ha operato un apprezzamento arbitrario delle prove nel ritenere dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che l'assicurato è diventato abile al lavoro nella misura del 50% in attività leggere e confacenti al suo stato valetudinario. Anche perché tale soluzione meglio tiene conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. tra le tante sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4 con riferimenti), il primo giudice poteva senza arbitrio considerare la situazione medica chiara e non necessitante di accertamenti completivi, l'incarto contenendo già le indicazioni necessarie ai fini

decisionali (DTF 122 V 157 consid. 1d pag. 162). Nulla ostava di conseguenza a che egli procedesse a un apprezzamento anticipato delle prove e rinunciasse all'esecuzione di un complemento peritale (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157; 124 I 208 consid. 4a pag. 211), che ancor meno si giustifica in questa sede. Per il resto, i redditi di riferimento per il calcolo dell'invalidità, determinati in conformità alla giurisprudenza, risultano dagli atti e non sono, in quanto tali, contestati nemmeno in sede federale. Ne discende la conferma della pronuncia impugnata che ha avallato la riduzione, per via di revisione, del diritto alla rendita da intera a un quarto.

E. 6

Il ricorso va pertanto respinto siccome infondato. Al ricorrente soccombente andrebbero addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Tuttavia, viste le circostanze particolari, si rinuncia eccezionalmente a prelevare tali spese (art. 66 cpv. 1 in fine LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.